

Publicato il 19/03/2021

N. 01821/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 02577/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero **di** registro generale 2577 del 2021, proposto da A.S.D. **Ponte di Nona**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Sterrantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

*contro*

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

- in parte qua, della Determinazione Dirigenziale **di** Roma Capitale Municipio Roma VI delle Torri n. prot. CH/2775 del 17.12.2020 **di** proroga della concessione dell'impianto sportivo municipale "Gabii" (loc. **Ponte di Nona**) nonché del relativo "Disciplinare **di** concessione - Proroga Impianto Sportivo **di** proprietà Capitolina **di** rilevanza Municipale denominato GABII sito in Via Aldo Capitini s.n.c.", unitamente trasmessi

con nota **di** Roma Capitale - Municipio Roma VI delle Torri, n. prot. CH182125 del 22.12.2020;

- ove occorra e per quanto **di** ragione, **di** ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso all'atto qui impugnato, anche allo stato non conosciuto, tra cui in particolare la nota **di** Roma Capitale - Municipio Roma VI delle Torri, n. prot. CH 24202 del 16.02.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto **di** costituzione in giudizio **di** Roma Capitale;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Considerato che il ricorso appare assistito dal *fumus boni iuris* in relazione al vizio **di** eccesso **di** potere per contraddittorietà e illogicità dei provvedimenti gravati nella parte in cui si prevede **di** applicare durante il periodo **di** proroga della durata del rapporto concessorio (dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2022), disposta per favorire il “*graduale recupero e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati*” a causa della sospensione delle attività sportive dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19, un canone maggiore rispetto a quello previsto al momento del rilascio della concessione;

Considerato che nella comparazione degli interessi in gioco il pregiudizio subito dalla ricorrente è meritevole **di** tutela rispetto all'interesse dell'amministrazione volto ad incassare un canone maggiore rispetto a quello originariamente convenuto, anche in considerazione della *ratio*

della disciplina (art. 216, comma 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e deliberazione dell'assemblea capitolina del 22 ottobre 2020, n. 125), posta a fondamento della richiesta pecuniaria, che appare in realtà finalizzata a favorire le imprese che si trovano in crisi economica a causa del *factum principis* rappresentato dall'emergenza sanitaria Covid-19;

Ritenuto opportuno disporre la sospensione degli atti gravati nella parte in cui si richiede, durante il periodo **di** proroga della durata del rapporto concessorio, un canone annuale maggiore rispetto a quello originariamente dovuto, fermo restando il legittimo ri-esercizio del potere amministrativo alla luce della normativa **di** riferimento e delle considerazioni ivi espresse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede **di** Roma, Sezione Seconda, accoglie l'istanza **di** misure cautelari nei limiti e nei termini **di** cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 1 dicembre 2021 per la trattazione del giudizio nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera **di** consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Luca Iera**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Riccio**

## IL SEGRETARIO